

COMUNE DI THIESI
PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI
(Art. 68 D.Lgs. 15.11.1993 n. 507)

Allegato alla delibera C.C. n.5 del 23.03.2007

INDICE

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 5
ART. 2 - Gestione dei rifiuti	pag. 5
ART. 3 - Definizione di rifiuto	pag. 5
ART. 4 - Classificazione dei rifiuti	pag. 5

TITOLO II

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ART. 5 - Istituzione della tassa	pag. 6
ART. 6 - Zone di applicazione della tassa	pag. 6
ART. 7 - Presupposto della tassa	pag. 7
ART. 8 - Locali e aree tassabili	pag. 7
ART. 9 - Locali e aree non utilizzati	pag. 8
ART. 10 - Locali e aree non tassabili per improduttività di rifiuti	pag. 9
ART. 11 - Locali e aree non tassabili per produzione di rifiuti speciali e pericolosi	pag. 10
ART. 12 - Altre cause di esclusione	pag. 10
ART. 13 - Unità immobiliari ad uso promiscuo	pag. 11
ART. 14 - Determinazione della superficie tassabile	pag. 11
ART. 15 - Soggetti passivi	pag. 11

TITOLO III

TARIFFE

ART. 16 - Gettito della tassa e costo del servizio	pag. 12
--	---------

ART. 17 - Deliberazioni di tariffa	pag. 12
ART. 18 - Commisurazione della tassa	pag. 12
ART. 19 - Classificazione di locali e aree	pag. 13
ART. 20 - Riduzioni di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio	pag. 15
ART. 21 - Riduzioni di tariffa per particolari condizioni di uso	pag. 15
ART. 22 - Agevolazioni	pag. 16
ART. 23 - Altre riduzioni tariffarie	pag. 17
ART. 24 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni	pag. 17
ART. 25 - Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 18

TITOLO IV

DECORRENZA - CESSAZIONE - SGRAVI - RIMBORSI

ART. 26 - Decorrenza	pag. 19
ART. 27 - Cessazione	pag. 19
ART. 28 - Sgravi e rimborsi	pag. 20

TITOLO V

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

ART. 29 - Denunce	pag. 20
ART. 30 - Accertamento	pag. 21
ART. 31 - Poteri del Comune	pag. 22
ART. 32 - Riscossione spontanea e coattiva della tassa	pag. 23

TITOLO VI

CONTENZIOSO - SANZIONI - INTERESSI

ART. 33 - Contenzioso	pag. 24
ART. 34 - Sanzioni	pag. 25

ART. 35 - Interessi	pag. 25
---------------------	---------

TITOLO VII

FUNZIONARIO RESPONSABILE E AUTOTUTELA

ART. 36 - Funzionario responsabile	pag. 26
------------------------------------	---------

ART. 37 - Esercizio del potere di autotutela	pag. 26
--	---------

TITOLO VIII

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

ART. 38 - Applicazione dei principi dello statuto del contribuente	pag. 27
--	---------

ART. 39 - Informazione del contribuente	pag. 27
---	---------

ART. 40 - Conoscenza degli atti e semplificazione	pag. 27
---	---------

ART. 41 - Chiarezza e motivazione degli atti	pag. 28
--	---------

ART. 42 - Tutela dell'integrità patrimoniale	pag. 28
--	---------

ART. 43 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente	pag. 28
--	---------

ART. 44 - Interpello del contribuente	pag. 29
---------------------------------------	---------

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - ENTRATA IN VIGORE

ART. 45 - Disposizioni transitorie e finali	pag. 29
---	---------

ART. 46 - Entrata in vigore	pag. 29
-----------------------------	---------

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nel Comune di Thiesi, ai sensi delle disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 2 - Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, consistente nelle attività obbligatorie di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, compresi il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura, previste dall'art. 183, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006, rappresenta attività di pubblico interesse ed è svolta in regime di privativa nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

2. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è disciplinata da apposito regolamento in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, ed in conformità all'art. 59 del D.Lgs. n. 507/93, per la definizione dei criteri di assimilazione e per gli aspetti concernenti la delimitazione della zona servita, la specificazione delle modalità di raccolta, la distanza e la capacità dei contenitori, etc.

Art. 3 - Definizione di rifiuto

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006, per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto, rientrante nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV dello stesso decreto legislativo e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 sono classificati rifiuti *urbani*:

a) i rifiuti domestici anche ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n.152/2006;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

2. Sono rifiuti *speciali* i rifiuti indicati nell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006, non assimilati agli urbani dal Comune ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n.152/2006 e quelli non suscettibili di assimilazione.

3. Sono *pericolosi* i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV, sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lgs. n.152/2006 e successive modificazioni.

TITOLO II - ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 5 - Istituzione della tassa

1. Per il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è istituita una tassa annuale da applicare in base a tariffa secondo le vigenti disposizioni di legge e le previsioni del presente regolamento.

Art. 6 - Zone di applicazione della tassa

1. La tassa è applicata nelle zone rientranti nel perimetro di raccolta individuato ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. 507/1993. La tassa è comunque applicata nelle zone non rientranti nel perimetro di raccolta ove sussistenti i presupposti di imponibilità.

Art. 7 - Presupposto della tassa

1. A norma dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs n. 507/93, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, ad esclusione dei locali e aree specificati nei successivi articoli 10, 11 e 12.

2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.

Art. 8 - Locali e aree tassabili

1. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano *locali tassabili* tutti i vani comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata al suolo qualunque ne sia la destinazione o l'uso, anche di natura pertinenziale e accessoria, in quanto produttivi di rifiuti urbani o assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n.152/2006.

2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, vano scale ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, cantine, terrazzi coperti ecc.) escluse le stalle, i fienili e le serre a terra;

b) tutti i vani principali, secondari e accessori adibiti a studi professionali, tecnici, legali, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque di attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

c) tutti i vani principali e accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiate al suolo;

d) tutti i vani principali e accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto e altre, parlatoi, dormitori,

refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecniche economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

f) tutti i vani accessori e pertinenze così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli ospedali, case di cura ed affini;

g) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, adibiti ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (quelli adibiti a sedi di organi, uffici, archivi, servizi, mense aziendali, spacci, locali aperti al pubblico, depositi, magazzini di prodotti finiti ecc.).

3. Si considerano aree tassabili, salve le esclusioni di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12, tutte le aree comunque utilizzate, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, così di seguito esemplificate:

a) aree adibite a campeggi, rimessaggio di roulotte, e simili, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita all'aperto e le relative attività e servizi connessi;

b) aree adibite a sede di distribuzione di carburante e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi ai servizi complementari, escluse le aree specificate nell'art.11, comma 4, del presente regolamento;

c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinati ai servizi e quelle per gli spettatori;

d) qualsiasi altra area scoperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;

e) qualsiasi area, che non costituisca pertinenza od accessorio di civili abitazioni, quali terrazze, parcheggi, piazzali in genere, tettoie, e altre aree scoperte.

Art. 9 - Locali e aree non utilizzati

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

I locali di abitazione e quelli detenuti per finalità diverse dall'esercizio di attività economiche si considerano predisposti all'uso se ricorre una delle seguenti condizioni:

- presenza di arredi o altri materiali;
- presenza di utenze, quali energia elettrica, servizio idrico ecc.

I locali e le aree destinati all'esercizio di attività economiche si considerano predisposti all'uso se ricorre una delle seguenti condizioni:

- se dotati di arredi, impianti, attrezzature, altri materiali comunque classificati;
- quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e aree medesimi;
- quando risulti denuncia di inizio di attività dal Registro delle Imprese territorialmente competente.

Art. 10 - Locali e aree non tassabili per improduttività di rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree o parti di essi che non possono produrre rifiuti: a) per la loro natura, b) per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, c) perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

2. In base a quanto indicato nel comma 1, lettera a), sono da ritenere non assoggettabili alla tassa i locali e le aree di seguito esemplificati: locali e aree situati in luoghi impraticabili, interclusi, in stato di abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, aree di transito e movimentazione (non adibite a deposito) pertinenziali o accessorie alle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi, orti e aree incolte.

3. In base a quanto indicato nel comma 1, lettera b), sono da ritenere non assoggettabili alla tassa i locali e le aree di seguito esemplificati: locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, deposito di materiali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa, soffitte.

4. In base a quanto indicato nel comma 1, lettera c), sono da ritenere non assoggettabili alla tassa i locali e le aree di seguito esemplificati: fabbricati danneggiati, non agibili, in fase di ristrutturazione, nonché altre superfici di cui si dimostri la non utilizzabilità.

5. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione

6. Ai sensi dell'articolo 62 comma 1, del D.Lgs. n.507/1993, non sono soggette alla tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.

Art. 11 - Locali e aree non tassabili per produzione di rifiuti speciali e pericolosi

1. A norma dell'art. 62, comma 3, del D. Lgs n. 507/93, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Si considerano interamente tassabili le superfici ove non si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi quali, ad esempio, quelle adibite a sedi di organi, uffici, archivi, servizi, mense aziendali, spacci, locali aperti al pubblico, depositi, magazzini di prodotti finiti ecc..

3. Sulle restanti superfici, nel caso non sia possibile determinare con certezza le parti di esse sulle quali si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, si applica la detassazione delle superfici nella misura del 50%.

4. Sono inoltre escluse dalla commisurazione della superficie tassabile le aree dei distributori di carburante impraticabili o delimitate da recinzione che le escluda dall'utilizzo, le aree destinate al lavaggio degli automezzi.

5. Ai fini della detassazione, il contribuente deve presentare apposita denuncia, iniziale o di variazione, dei locali su modulo predisposto dal Comune con allegata dettagliata planimetria dalla quale sia possibile evincere la superficie dei singoli vani e aree scoperte e la loro destinazione d'uso. Detta denuncia va presentata entro il medesimo termine di cui all'articolo 29 del presente regolamento.

Art. 12 - Altre cause di esclusione

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo di conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed urbani assimilati al servizio comunale in privativa per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Sono altresì escluse dalla tassazione, a norma dell'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, le aree comuni del condominio, di cui all'art.1117 del Codice Civile, quali ingressi, corridoi, scale, lavanderie, stenditoi, garages, portici, cortili, piazzali, parcheggi, terrazzi, etc. Resta ferma l'obbligazione tributaria, per la quota di spettanza, di coloro che occupano o detengono in via esclusiva parti comuni dei locali o delle aree del condominio.

Art. 13 - Unità immobiliari ad uso promiscuo

1. Se all'interno di civili abitazioni viene svolta un'attività economica professionale con uso esclusivo di alcuni locali, la tassa è dovuta per la superficie dei locali utilizzati a tale scopo applicando la tariffa prevista per la categoria o sottocategoria comprendente l'attività specifica.

Art. 14 - Determinazione della superficie tassabile

1. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri, mentre per le aree si considera il perimetro interno al netto di costruzioni che sono oggetto di autonoma imposizione.

2. La superficie denunciata o accertata ai fini della tassa viene complessivamente arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che sia superiore o pari a cinquanta centimetri quadrati.

Art. 15 - Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93, la tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc.) locali ed aree a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale ad esclusione dei locali e aree indicati negli articoli 10, 11 e 12 del presente regolamento.

2. Sono tenuti al pagamento della tassa, con vincolo di solidarietà, i componenti del nucleo familiare del soggetto intestatario della scheda anagrafica e gli occupanti a titolo di convivenza o abitazione.

3. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta-camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.

4. Al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati è attribuita la responsabilità del versamento della tassa. Tutti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante il locale e le aree in uso esclusivo, quali denuncia ecc., restano in capo ai titolari delle singole quote di multiproprietà e dei singoli esercizi.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 16 - Gettito della tassa e costo del servizio

1. Il gettito complessivo annuo della tassa deve tendere a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed è determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. n.507/93.

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio né essere inferiore al 50% del costo stesso. Ai fini dell'osservanza dei limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo e non si considerano addizionali, interessi e sanzioni.

3. Il costo del servizio comprende le spese inerenti e gli oneri diretti ed indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione dei consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Per le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del D.P.R. 22.12.1986 n.917.

4. Dal costo di esercizio deve essere dedotta una quota corrispondente agli eventuali proventi derivanti dal recupero o riciclo dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al servizio pubblico.

5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio si considera l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, come previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 26.

Art. 17 - Deliberazioni di tariffa

1. Entro la data fissata per la deliberazione del bilancio annuale di previsione, la Giunta Comunale delibera le tariffe per unità di superficie dei locali e delle aree compresi nelle singole categorie. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe vigenti.

Art. 18 - Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupati o tenuti a disposizione e al tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento. Le tariffe per ogni categoria sono determinate con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 19 - Classificazione di locali e aree

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali e aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

1) Locali adibiti ad abitazioni private e locali di abitazione connessi a caserme, soffitte, mansarde, cantine, etc., qualora costituiscano pertinenze e accessori di abitazioni private;

2) Pertinenze e accessori di abitazioni private quali autorimesse, box, magazzini ecc.;

3) Locali utilizzati per uffici pubblici, scuole private, ambulatori pubblici, cliniche e case di cura private, locali di enti consorziali comprese pertinenze utilizzate per magazzini, uffici o altre attività operative;

4) Locali utilizzati da banche e istituti di credito, comprese pertinenze utilizzate per magazzini, uffici o altre attività operative;

5) Locali utilizzati per uffici privati, istituti assicurativi (sedi, filiali e agenzie), negozi finanziari, studi professionali, centri di elaborazione dati, ambulatori privati, agenzie turistiche e di viaggio, di trasporti, di affari, uffici di rappresentanze senza deposito, uffici di mediazione comprese pertinenze utilizzate per magazzini, uffici o altre attività operative;

6) Locali utilizzati per night, sale da ballo, da biliardo, da gioco, ritrovi e simili comprese pertinenze utilizzate per magazzini, uffici o altre attività operative;

7) Locali utilizzati per attività alberghiera, pensioni comprese pertinenze utilizzate per magazzini, uffici o altre attività operative;

8) Locali utilizzati per case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanza, turismo rurale e residences, alberghi, pensioni, locali per attività agrituristiche comprese pertinenze utilizzate per magazzini, uffici o altre attività operative;

9) Locali utilizzati per fabbriche, stabilimenti, laboratori industriali, frantoi e mulini comprese pertinenze utilizzate per magazzini, uffici o altre attività operative;

10) Locali utilizzati per attività commerciali non alimentari (non comprese in altre categorie) e atipiche come tabacchini, rivendita giornali, farmacie, comprese pertinenze coperte

utilizzate per magazzini, uffici o altre attività operative;

11) Locali utilizzati per attività commerciali con generi alimentari (non comprese in altre categorie) comprese pertinenze coperte utilizzate per magazzini, uffici od altre attività operative;

12) Locali utilizzati per attività di ristorazione e simili anche se per soli soci, di rivendita ortofrutta, fiori, pescheria, paninoteche, pizzerie da asporto e simili comprese pertinenze utilizzate per magazzini, uffici o altre attività operative;

13) Locali utilizzati per attività di somministrazione di bevande (bar), macelleria, pasta fresca, gelateria, pasticceria e simili comprese pertinenze utilizzate per magazzini, uffici o altre attività operative;

14) Locali utilizzati a carattere permanente per sale espositive e vendita di prodotti di grandi dimensioni (auto, imbarcazioni, mobili), palestre o impianti sportivi privati, acquari comprese le pertinenze coperte utilizzate per magazzini, uffici o altre attività operative;

15) Locali utilizzati per laboratori radiotecnici, meccanici, officine, tintorie, lavanderie, legatorie, laboratori tecnici edili, del legno, del ferro, del vetro, laboratori odontotecnici, fotografi, orologiai, di tappezzeria, locali per istituti di bellezza, parrucchieri uomo/donna, sartorie e altre attività artigianali non comprese nelle altre categorie, distributori di benzina comprese pertinenze coperte utilizzate per magazzini, uffici o altre attività operative;

16) Locali utilizzati per camping comprese pertinenze utilizzate per magazzini, uffici o altre attività operative;

17) Locali utilizzati per cinematografi, teatri, musei, scuole pubbliche, palestre e impianti sportivi pubblici, circoli culturali, ricreativi, d'arma, combattentistici e scientifici senza spaccio, locali utilizzati per sedi di partiti politici, organizzazioni sindacali, grandi comunità in genere, istituti di riposo, istituti sanitari ed ospedalieri, collegi, comunità religiose ed istituti pubblici di ricovero aventi scopo di assistenza, locali utilizzati da associazioni di volontariato, caserme militari e locali utilizzati per le attività di pubblica sicurezza comprese pertinenze utilizzate per magazzini, uffici o altre attività operative;

18) Locali e aree pubbliche, di uso pubblico e aree gravate da servitù di pubblico passaggio;

19) Aree scoperte operative, pertinenziali o accessorie, di

locali destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi.

Art. 20 - Riduzioni di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone rientranti nel perimetro di raccolta individuato ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. n.507/1993, ed altresì nelle zone non comprese nei limiti del perimetro di raccolta obbligatoria, quando il servizio è di fatto effettuato.

2. Fermo restando che in ottemperanza del divieto di disperdere rifiuti nell'ambiente i contribuenti che rientrano in zone non servite devono conferire i rifiuti nel punto di raccolta più vicino, per i locali e le aree situate fuori dal perimetro di raccolta la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa relativa alla categoria di appartenenza quando la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera metri 500.

3. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 59 del D.Lgs. n.507/1993, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata del disservizio.

4. Se il servizio è interrotto temporaneamente per motivi imprevedibili o per motivi sindacali, il tributo è comunque dovuto.

Art. 21 - Riduzioni di tariffa per particolari condizioni di uso

1. Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 507/93 sono previste le seguenti riduzioni di tariffa:

a) la tariffa è ridotta del **33%** per l'abitazione nella quale risulti la residenza anagrafica di un unico occupante. Tale riduzione non si applica per le pertinenze non direttamente collegate all'abitazione;

b) la tariffa è ridotta del **33%** per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, e a condizione che l'utente risieda o dimori per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale.

2. Le riduzioni di cui al precedente comma sono concesse sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria,

integrativa o di variazione presentata a cura degli interessati, debitamente documentata, e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è tenuto a denunciare il venir meno delle condizioni previste per l'applicazione della tariffa ridotta entro il 20 gennaio dell'anno successivo. In difetto il Comune provvede al recupero del maggior tributo dovuto, all'applicazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

Art. 22 - Agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del D.Lgs. n.507/93, sono concesse le agevolazioni di seguito previste.

2. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti, i seguenti locali :

- a) le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o che versino in condizioni socio-economiche disagiate attestate dai servizi sociali;
- b) i locali adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto riconosciuto dallo Stato italiano, escluse le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
- c) i conventi, seminari e simili per la parte adibita all'uso istituzionale, esclusi in ogni caso locali e aree destinate ad attività diverse;
- d) gli ospizi, istituti di ricovero e altri locali e aree condotti da istituzioni di assistenza e beneficenza;
- e) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali.

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono concesse a richiesta degli interessati, con decorrenza dell'anno successivo, a condizione che dimostrino di averne diritto. Il Comune può in ogni tempo effettuare gli accertamenti necessari a verificare la sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni.

4. Le agevolazioni, una volta concesse, non devono essere richieste per gli anni successivi fino a che persistano le condizioni che ne hanno determinato la concessione. Il venir meno di dette condizioni deve essere denunciato dagli interessati entro il 20 gennaio successivo. In mancanza di tale denuncia il Comune provvede al recupero del maggior tributo dovuto, all'applicazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni previste dalla normativa vigente. La tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo al momento del venir meno delle condizioni per l'agevolazione.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in

bilancio come autorizzazioni di spesa secondo le previsioni dell'art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93 e il relativo ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito applicando la tassa e il gettito effettivo risultante dalla tassa iscritta a ruolo. La copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 23 - Altre riduzioni tariffarie

1. Ai sensi dell'art. 67, comma 2, del D.Lgs. n.507/93, sono inoltre concesse, su istanza dei titolari delle attività produttive, commerciali e di servizi, le seguenti riduzioni della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività medesima:

a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tariffa ordinaria è ridotta del 20%;

b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano, per composizione merceologica, essere utilizzate per il recupero o il riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tariffa è ridotta nella misura del 20%.

2. Le riduzioni di cui al punto a) sono concesse a seguito di istanza presentata dai contribuenti al Comune, accompagnata da una copia delle fatture di spesa e da una relazione tecnica nella quale sono descritti i processi tecnici perseguiti. L'avvio al recupero di cui al punto b) deve essere obiettivamente dimostrato tramite attestazione rilasciata dal soggetto che svolge l'attività di recupero dei rifiuti o comunque con documentazione attestante l'avvio al recupero. Il Comune si riserva in ogni caso di compiere tutti gli accertamenti opportuni. La riduzione decorre dall'anno successivo.

Art. 24. - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Le riduzioni e le agevolazioni di cui agli artt. 20, 21, 22 e 23 del presente regolamento sono cumulabili se si verificano i presupposti per la loro concessione.

2. Qualora si effettui il cumulo di tutte le riduzioni ed agevolazioni predette occorre calcolare previamente le prime e

successivamente procedere alla deduzione delle percentuali previste a titolo di agevolazione.

3. Il tributo dovuto, a seguito dell'applicazione del cumulo di cui al comma precedente, non può in ogni caso essere inferiore al 30% della tassa dovuta in base alla tariffa unitaria.

Art. 25 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente e non ricorrentemente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tassa giornaliera di smaltimento, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/93. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se non ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale prevista per la categoria contenente corrispondenti voci di uso, maggiorata del 50%. Detta misura deve poi essere moltiplicata per i metri quadrati di superficie occupata e per la durata complessiva dell'occupazione.

3. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuarsi contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93 o nelle altre forme stabilite dal Comune.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

6. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata insieme agli interessi e accessori, con l'applicazione delle sanzioni previste dalle legge.

7. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la tassa annuale.

TITOLO IV - DECORRENZA - CESSAZIONE - SGRAVI E RIMBORSI

Art. 26 - Decorrenza

1. In base al disposto dell'art. 64 del D.Lgs. n. 507/93, la tassa è corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

Art. 27 - Cessazione

1. Ai sensi dell'art. 64, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93, in caso di cessazione totale o parziale della occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, deve essere presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive nei seguenti casi:
 - se l'utente che non ha prodotto tempestivamente la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione delle aree o dei locali;
 - se, in carenza di tale dimostrazione, la tassa sia stata comunque assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
3. La cessazione può anche essere effettuata d'ufficio nei confronti dei soggetti che occupavano o detenevano locali o aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia o ne sia stata comunque accertata d'ufficio la cessazione.
4. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri ed obblighi per la cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree. In caso di continuazione dell'occupazione o detenzione in comune o del singolo coerede dei locali e aree deve essere presentata la denuncia di variazione dei nominativi degli utenti, formalmente sottoscritta, secondo il disposto dell'art. 70, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93.

Art. 28 - Sgravi e rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93 nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

2. Nel caso di variazione in diminuzione, lo sgravio o il rimborso decorrono dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la relativa denuncia.

3. Lo sgravio della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per cessazione, è disposto dall'ufficio tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

4. Lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto in tutti i casi non contemplati nei commi precedenti, comprensivo anche dei casi di richiesta di restituzione dell'eccedenza di gettito rispetto al costo del servizio o di esonero di superfici di cui all'art. 63, commi 2 e 3, del D.Lgs. 507/93, è disposto con atto del funzionario responsabile entro 90 giorni dalla domanda che il contribuente deve produrre nel termine di decadenza di 2 anni dall'avvenuto pagamento.

5. Sulle somme da rimborsare vanno corrisposti gli interessi semestrali a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento e fino alla data della richiesta del contribuente, nella misura del tasso legale vigente alla data della richiesta.

TITOLO V - DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art.29 - Denunce

1. I soggetti indicati nell'articolo 15 del presente regolamento sono tenuti a presentare all'ufficio tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali o aree, sugli appositi moduli predisposti dal Comune, denuncia unica dei locali e aree tassabili siti nel territorio comunale, con le modalità previste dall'art. 70 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso

contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali e aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possa influire sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve indicare:

a) il codice fiscale/partita IVA;

b) gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione;

c) i rappresentanti legali e la relativa residenza, la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente istituito, associazione, società ed altre organizzazioni nonché la loro sede principale, legale o effettiva;

d) le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;

e) l'ubicazione, la superficie e destinazione dei singoli locali e aree denunciati e le ripartizioni interne;

f) la data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve essere presentata direttamente al competente ufficio comunale o spedita a mezzo del servizio postale. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 30 - Accertamento

1. A norma dell'art. art.1, comma 161, della legge 27.12.2006 n.296 l'ufficio comunale provvede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. A norma dell'art. art.1, comma 162, della legge 27.12.2006 n.296, gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dall'Ente per la gestione del tributo e devono fra gli altri contenere gli elementi identificativi del

contribuente, delle aree e dei locali e loro destinazioni, dei periodi e delle superfici imponibili o maggiori superfici accertate. Devono inoltre indicare la tariffa applicata e la relativa delibera, la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, sanzioni, addizionali ed interessi, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito allo stesso e il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.

Gli avvisi di accertamento devono, infine, contenere le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

4. L'avviso deve essere notificato al contribuente nel luogo di effettivo domicilio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione "*riservata personale*" o tramite il messo comunale, sempre garantendo che il contenuto dell'atto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

5. Non si emettono avvisi di accertamento quando l'importo complessivo comprensivo di sanzioni ed interessi risulta uguale o inferiore ad EURO 12,00.

Art. 31 - Poteri del Comune

1. Il Comune esercita l'attività di controllo e di accertamento per assicurare la corretta applicazione della tassa. Ove non sia in grado di provvedere autonomamente, il Comune, come previsto dall'art. 71, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93, al fine di potenziare l'azione di accertamento può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per la rilevazione di superfici sottratte in tutto o in parte alla tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui al precedente comma, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le

planimetrie dei locali e delle aree scoperte, e a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi del comma 1, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

5. In base all'art. 73, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 507/93, l'ufficio comunale può richiedere all'amministratore del condominio e al soggetto responsabile del pagamento la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio e al centro commerciale integrato.

Art. 32 - Riscossione spontanea e coattiva della tassa

1. Il Comune, in sostituzione della riscossione in conformità a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. nr. 507/1993, gestisce direttamente le proprie entrate tributarie relative alla tassa rifiuti solidi urbani. In tal caso l'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni viene liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati al tributo nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71 del D.Lgs. nr.507/1993 ed è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art.74 del decreto de quo in apposito elenco da formare, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto e, in caso di liquidazione in base alla denuncia prodotta oltre il termine previsto o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento notificato.

2. Gli importi sono riscossi - a seguito di spedizione di specifico prospetto contenente l'indicazione di quanto liquidato e dovuto, ripartendo l'intera somma in due rate di pari importo

- secondo le seguenti modalità: mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, con versamento diretto presso la tesoreria predetta, tramite il sistema bancario nonché attraverso il sistema "bancomat" o a mezzo carta di credito qualora specificatamente definito negli aspetti tecnici/procedurali con apposite disposizioni.

3. Su istanza del contribuente che ha ricevuto la richiesta di pagamento, il funzionario responsabile del tributo può concedere per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate mensili della somma dovuta; il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la revoca dell'autorizzazione concessa e la riscossione in unica soluzione.

4. In caso di mancato versamento delle somme accertate e liquidate dal Comune relativamente al tributo, all'addizionale, agli accessori e alle sanzioni entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento e liquidazione, tali somme sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente attraverso la procedura stabilita dal R.D. n.639 del 14.04.1910, non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento e liquidazione è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

5. La riscossione coattiva del tributo, può essere espletata con la procedura indicata nel R.D. n.639 del 14.04.1910, o, in alternativa, affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. n.602 del 29.12.1973 e successive modificazioni.

6. Il visto di esecutorietà sui ruoli coattivi è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario responsabile del tributo.

TITOLO VI - CONTENZIOSO - SANZIONI - INTERESSI

Art. 33 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge il rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 34 - Sanzioni

1. A norma dell' art. 76, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93, per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo 51 EURO.

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da 51 EURO a 258 EURO. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 507/93, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 506, e dall'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, la sanzione per l'omessa presentazione della denuncia di occupazione o detenzione è ridotta ad 1/8 del minimo ovvero ad 1/5 del minimo, se la denuncia stessa viene presentata, rispettivamente, con ritardo non superiore a 90 giorni ovvero entro un anno dalla scadenza del termine.

4. La sanzione per infedele denuncia è ridotta ad 1/5 del minimo se la denuncia stessa viene integrata entro un anno dalla scadenza del termine.

5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Le sanzioni sono irrogate contestualmente all'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 472/97.

Art. 35 - Interessi

1. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi moratori nella misura di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili con maturazione giorno per giorno.

Art. 36 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa, a norma dell' art. 74 del D.Lgs. n. 507/93, il funzionario responsabile al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi. Il funzionario responsabile appone, inoltre, il visto di esecutorietà sui ruoli.

Art. 37 - Esercizio del potere di autotutela

1. Il funzionario responsabile può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

a) errore di persona;

b) evidente errore logico o di calcolo;

c) errore sul presupposto dell'imposta;

d) doppia imposizione;

e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione comunale.

TITOLO VIII - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 38 - Applicazione dei principi dello statuto del contribuente

1. Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente e nel D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, di seguito riportati.

Art. 39 - Informazione del contribuente

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione Comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.

2. L'Amministrazione Comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti, in maniera tempestiva e con i mezzi idonei, tutte le circolari da essa emanate nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

Art. 40 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. A norma dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione Comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

L'Amministrazione Comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

2. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Art. 41 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Secondo le disposizioni dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti emessi dall'Amministrazione Comunale devono essere motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli atti dell'Amministrazione Comunale devono tassativamente indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela e le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Art. 42 - Tutela dell'integrità patrimoniale

1. In base alle previsioni dell'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

2. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

Art. 43 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. A norma dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 i rapporti tra contribuente e Amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti

direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.

Art. 44 - Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, inoltrare per iscritto all'Amministrazione Comunale ed indirizzare al competente ufficio tributario, che risponde entro 120 giorni dalla ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La risposta dell'Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.

Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'Amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione, o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare che verrà portata a conoscenza della collettività con forme appropriate (manifesti affissi all'albo pretorio e negli spazi delle affissioni pubbliche, comunicati stampa, sito Web del Comune ecc.).

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI, ENTRATA IN VIGORE

Art.45 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge disciplinanti la specifica materia.

2. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e con esso contrastanti.

Art.46 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici

giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la delibera consiliare di approvazione è divenuta esecutiva.

2. Ai sensi dell'articolo 27 della legge n.448/2001 il regolamento ha efficacia a decorrere dal primo gennaio del 2007.